

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 77/249/CEE ⁽¹⁾ (...), intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può escludere la certificazione dell'autenticità delle firme apposte sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili dalla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati e riservare l'esercizio della suddetta attività ai pubblici notai.
- 2) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale dello Stato in cui ha sede il registro (Austria) in base alla quale la certificazione dell'autenticità delle firme sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili è riservata ai pubblici notai, con la conseguenza che la dichiarazione resa nel proprio paese da un avvocato residente nella Repubblica ceca circa l'autenticità di una firma non è riconosciuta nello Stato in cui ha sede il registro benché il diritto ceco attribuisca a tale dichiarazione il valore giuridico di un'autenticazione formale,

in particolare poiché:

- a. la questione del riconoscimento, nello Stato in cui ha sede il registro, di una dichiarazione sull'autenticità di una firma apposta su una domanda tavolare, resa nella Repubblica ceca da un avvocato ivi residente riguarda la concreta erogazione di un servizio da parte di un avvocato che, nello Stato in cui ha sede il registro, è preclusa agli avvocati ivi residenti, e pertanto il diniego del riconoscimento di una dichiarazione siffatta non soggiace al divieto di restrizioni

oppure

- b. una tale riserva è giustificata al fine di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti (documenti riguardanti negozi giuridici) e soddisfa così esigenze imperative di interesse generale oltre ad essere necessaria per il conseguimento di tale obiettivo nello Stato in cui ha sede il registro.

⁽¹⁾ Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) il 15 luglio 2015
— Verein für Konsumenteninformation/BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und
Österreichische Postsparkasse AG**

(Causa C-375/15)

(2015/C 354/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Resistente: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 41, paragrafo 1, nel combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE ⁽¹⁾ relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva sui servizi di pagamento), debba essere interpretato nel senso che un messaggio (in forma elettronica), trasmesso da un istituto di credito alla casella di posta elettronica del cliente nell'ambito di servizi bancari online (c.d. «e-banking»), in modo tale che il cliente possa visualizzare il messaggio stesso cliccandovi dopo aver effettuato l'accesso al sito e-banking, costituisca un'informazione comunicata su un supporto durevole.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 41, paragrafo 1, nel combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di pagamento, debba essere interpretata nel senso che, in una fattispecie di tal genere,

- a) l'informazione venga sì messa a disposizione dall'istituto di credito su un supporto durevole, senza essere peraltro trasmessa al cliente, bensì soltanto resa accessibile al medesimo, ovvero
- b) l'informazione sia solo resa accessibile, senza utilizzazione di un supporto durevole.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Baleares (Spagna) il 16 luglio 2015 — Francisca Garzón Ramos e José Javier Ramos Martín/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. e Intercotrans S.L.

(Causa C-380/15)

(2015/C 354/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Les Illes Balears

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Francisca Garzón Ramos e José Javier Ramos Martín

Convenute: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. e Intercotrans S.L.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 698, paragrafo 1, della Ley de Enjuiciamiento Civil spagnola sia compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾, nella parte in cui la norma suddetta impedisce in ogni caso al giudice investito del procedimento ordinario vertente sulla nullità del titolo esecutivo di sospendere in via cautelare il procedimento di esecuzione ipotecaria basato sul medesimo titolo ritenuto nullo.
- 2) Nel caso in cui la questione precedente venga risolta affermando l'incompatibilità della norma spagnola con il citato articolo della Carta europea, se possa dunque trasporsi alla presente fattispecie la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e in particolare quella enunciata nella sentenza della Prima Sezione del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García (C-169/14) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

⁽²⁾ EU:C:2014:2099.